

CITTA' DI ORIA
Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA
NUMERAZIONE CIVICA**

(Approvato con deliberazione c.c. N.del)

INDICE

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Fonti normative

Titolo 2 _TOPONOMASTICA

- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Definizione di area di circolazione
- Art. 5 – Competenza per la denominazione
- Art. 6 – Finalità
- Art. 7 – Criteri
- Art. 8 – Compiti dell'Ufficio Toponomastica
- Art. 9 – Responsabile del procedimento
- Art. 10 – Diritto di iniziativa
- Art. 11 – Istituzione Commissione per la toponomastica
- Art. 12 – Validità della seduta
- Art. 13 – Compiti
- Art. 14 – Attività della commissione
- Art. 15 – Piano Topografico
- Art. 16 - Adempimenti ecografici
- Art. 17 – Targhe viarie
- Art. 18 – Comunicazioni

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

- Art. 19 – Modalità di attribuzione del numero civico
- Art. 20 – Numerazione civica fuori dei centri abitati
- Art. 21 – Tipologia accessi
- Art. 22 – Soppressione numeri civici
- Art. 23 – Targhette di numerazione civica
- Art. 24 – Oneri
- Art. 25 – Richiesta di numerazione civica
- Art. 26– Numerazione interna
- Art. 27 – Obblighi

Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 – Spese
- Art. 29 – Copertura finanziaria
- Art. 30 – Vigilanza - Sanzioni
- Art. 31 – Aggiornamento
- Art. 32 – Pubblicità del regolamento
- Art. 33 - Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 34 – Rinvio Dinamico
- Art. 35 – Fase transitoria
- Art. 36 - Entrata in vigore

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, nel rispetto del principio di buon andamento dell'Amministrazione, nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

Articolo 2

Fonti normative

1. Per la formulazione del presente regolamento si è fatto riferimento alle seguenti norme:
- R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 recante “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”, convertito con Legge 17 aprile 1925, n. 473 e s.m.i.;
 - Legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante: “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei e s.m.i.”;
 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recante: “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
 - D.M. 29 settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Sigg. Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 relativo all'approvazione del “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;
 - art. 39 “Segnali verticali” del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”;
 - art. 133 “Segnali nome-strada” del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada”;
 - dalle circolari dei competenti ministeri;
 - dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume “ISTAT – Anagrafe della popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 Edizione 1992”;
 - Legge n. 69 del 18/06/2009 recante: “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
 - Legge n. 183 del 12/11/2011 recante: “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”;

TITOLO 2 – TOPONOMASTICA

Articolo 3

Definizioni

Onomastica = studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

Toponimo = nome di un luogo.

Toponomastica = insieme dei nomi propri dei luoghi e lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Topografia = Rappresentazione grafica su di un piano di una determinata zona di terreno.

Area di circolazione = ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità (art. 41 c. 1 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Articolo 4

Definizione di area di circolazione

Ogni area di circolazione deve essere identificata con una propria denominazione.

Articolo 5

Competenza per la denominazione

1. I provvedimenti concernenti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
2. La deliberazione della Giunta deve essere trasmessa alla competente Prefettura, alla Società di Storia Patria per la Puglia.
3. Le deliberazioni riguardanti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione e tutto quanto previsto dall'art. 1 della predetta Legge 1188/1927 diventano esecutive dopo la prescritta autorizzazione da parte della Prefettura.
4. Al ricevimento dell'autorizzazione non è richiesto alcun altro provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Articolo 6

Finalità

L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna; uniformandosi con i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Articolo 7

Criteri

1. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi, consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale, si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali. E' fatta salva l'opportunità di denominare aree e luoghi mediante indicazione di fatti e personaggi storici di rilievo e di portata nazionale nonché sovranazionale.
2. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:
 - a. prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
 - b. i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
 - c. non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione di specie diverse (via, largo, vicolo, ecc.) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Mazzini, Largo Mazzini e Vicolo Mazzini);
 - d. le intitolazioni tengano conto del principio di pari opportunità, reperendo nuovi nomi femminili da assegnare tra: cittadine oritane o salentine; tra donne italiane o straniere che abbiano avuto un rapporto privilegiato con la città; tra donne di cultura, di scienza, di qualunque arte o di rilevanza politica o sociale locali, nazionali, internazionali;
 - e. in caso di intitolazione ad una persona deve essere indicato nome e cognome per esteso, gli anni di nascita e morte (se conosciuti) e a che titolo si ritiene di dover rendere omaggio intitolandogli un'area di circolazione comunale;
 - f. In caso di denominazione che mantenga il toponimo antico verbale ci sia la possibilità di aggiungere alla denominazione deliberata anche la dicitura in dialetto.
3. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 della Legge 1188/1927.
4. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i monumenti, lapidi o altro, situati nei cimiteri o nelle chiese e quelli dedicati a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Articolo 8

Compiti dell'Ufficio Toponomastica

1. I compiti e le attribuzioni dell'Ufficio Toponomastica sono definiti con atto organizzativo del responsabile del Settore competente ex art. 9 co. 2 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.
2. Indicativamente e non esaustivamente è compito dell'ufficio toponomastica:
 - elaborare e predisporre le proposte da presentare, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta Comunale per l'aggiornamento dell'onomastica stradale;
 - curare l'istruttoria delle proposte e delle richieste di intitolazione che ad esso pervengano;
 - ricevere le richieste di assegnazione di numerazione civica o rettifica di quella già esistente e verificarne, anche con sopralluoghi dell'ufficio tecnico, la sussistenza dei requisiti;
 - curare l'istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti di assegnazione e/o rettifica della numerazione acquisendo anche la documentazione conservata agli atti dagli altri uffici comunali;
 - supportare il settore tecnico nel riordino periodico della numerazione civica delle aree di circolazione già esistenti che a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi siano state oggetto di uno sconvolgimento orografico e della rete di circolazione;
 - curare l'istruttoria e predisporre le bozze di deliberazione per ridenominare e rideterminare nuovi tracciati e confini delle vie già esistenti;
 - proporre alla Giunta Comunale la cancellazione dallo stradario comunale vigente di aree di circolazione non più esistenti;
 - curare l'opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi acqua e smaltimento rifiuti;
 - supportare la polizia locale nella vigilanza sulla corretta segnaletica onomastica, verificando l'esistenza, la persistenza, lo stato di manutenzione ed il corretto posizionamento delle targhe onomastiche e se necessario predisporre le opportune comunicazioni all'Ufficio Tecnico comunale affinché proceda all'acquisto di targhe sostitutive od integrative a supporto di quelle già esistenti o che proceda a traslare le targhe;
 - supportare il settore tecnico nel tenere aggiornato lo stradario comunale ed il sistema informatico ministeriale di collegamento con l'Agenzia del Territorio competente;
 - supportare il settore tecnico nel certificare le risultanze dello stradario attuale e di quelli storici.

Articolo 9

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di Toponomastica, individuato dal Responsabile del Settore competente:

- cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, compreso l'invio degli atti alla Giunta Comunale, organo preposto all'adozione dell'atto;
- è responsabile del rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento;
- in presenza di mutazione di denominazione, provvederà a rendere noto ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento e a fornire agli stessi, se richiesto, di certificazioni attestanti l'avvenuta variazione;
- segnala all'Amministrazione (Giunta Comunale) le difficoltà di pronuncia o di ortografia, l'omonimia con denominazioni già esistenti, contenute nelle proposte pervenute;
- cura l'effettiva osservanza di quanto indicato all'art. 8.

Articolo 10

Diritto di iniziativa

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:
 - Sindaco;
 - consiglieri comunali;
 - assessori comunali;
 - enti pubblici o privati;
 - associazioni a carattere nazionale o locale con almeno 20 iscritti;
 - istituti, circoli e comitati con almeno 20 iscritti;
 - almeno 50 cittadini o quantomeno tutti i residenti maggiorenni della zona interessata.
2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche un'esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 11

Istituzione commissione per la toponomastica

1. Può essere istituita, con deliberazione della giunta comunale, una commissione consultiva comunale presieduta dal sindaco o suo delegato è composta dal responsabile del settore competente e da tre o più componenti esterni, uno indicato dalla locale sezione della Società di Storia Patria se costituita, e gli altri individuati tra persone di notoria competenza, docenti ed esperti in materie storiche, archeologiche, letterarie, nonché nel campo della cultura, tradizioni locali, sport, cinema e spettacoli e araldica.
2. Il Responsabile del Settore competente svolge anche le funzioni di segretario della commissione.
3. I componenti esterni sono nominati dal Sindaco.
4. La partecipazione dei membri esterni alla commissione si intende a titolo gratuito.
5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

Articolo 12

Validità della seduta

1. La Commissione è convocata dal Sindaco e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. La riunione è valida se è presente la metà più uno dei componenti conteggiando anche il presidente.

Articolo 13

Compiti

1. La commissione per la toponomastica esprime pareri **obbligatori e non vincolanti** nel merito sulle proposte di denominazione.
2. Presenta motivate e possibilmente documentate proposte di denominazione ex novo o di modificazione di denominazione
3. Nell'esprimere i pareri la commissione deve tutelare la storia toponomastica del territorio, rispettare l'identità culturale e civile, antica e moderna del comune, nonché i toponimi tradizionali, storici formatisi spontaneamente nella tradizione anche orale.
4. In caso di richiesta di iscrizioni lapidarie il parere della commissione riguarda sia il testo dell'iscrizione sia il luogo della loro apposizione nonché le loro caratteristiche materiali.
5. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta.

6. Alla riunione della Commissione possono, altresì, partecipare – solo su invito del Sindaco e senza comunque diritto di voto – esperti in determinate materie attinenti alle attribuzioni della Commissione.

Articolo 14 **Attività della Commissione**

1. La Commissione, nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188, opera in base ai seguenti criteri:
 - a) Tiene presente, nella scelta, le denominazioni già esistenti nelle aree di circolazione limitrofe, allo scopo di rendere più facile l'individuazione delle vie da denominare;
 - b) Accerta che altra area di circolazione della stessa specie del comune non sia così intitolata;
 - c) Verifica che il toponimo sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
 - d) Accerta l'esistenza di eventuali denominazioni spontaneamente nate fra gli abitanti della zona;
 - e) Accerta che i nuovi nomi da assegnare siano riferiti a persone decedute da più di dieci anni o che siano persone che abbiano bene meritato della nazione;
 - f) Il cambio di denominazione delle aree di circolazione deve essere debitamente motivato, ponendo attenzione di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Articolo 15 **Piano Topografico**

1. Il piano topografico è predisposto in occasione del Censimento Generale della Popolazione.
2. Detto piano deve essere tenuto aggiornato con le mutazioni dello sviluppo edilizio nonché in seguito a modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Articolo 16 **Adempimenti ecografici**

1. Presso il Settore Tecnico è tenuto lo stradario storico del Comune a norma degli artt. 38-45 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 "Regolamento Anagrafico". L'ufficio toponomastica supporta nella compilazione e aggiornamento dello stradario vigente secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. L'Ufficio Tecnico deve provvedere alla formazione ed all'aggiornamento dello stradario nel quale dovranno essere elencate, in ordine alfabetico, tutte le aree di circolazione del Comune.
3. Lo stradario deve riportare:
 - a) la specie dell'area di circolazione: via, viale, piazza, vicolo, corso, salita, largo, ecc e le località;
 - b) la denominazione dell'area;
 - c) i numeri civici, ordinati secondo la successione naturale dei numeri, indicando per ogni area la numerazione pari separatamente da quella dispari;
 - d) la destinazione d'uso del locale al cui accesso è stato assegnato il numero e comunque il tipo di apertura sulla pubblica via;
 - e) gli estremi del provvedimento di assegnazione della numerazione ed eventualmente il nominativo del proprietario;
 - f) la sezione o le sezioni di censimento di appartenenza.

Articolo 17

Targhe viarie

1. Il Settore Tecnico del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe, di materiale resistente, indicanti le denominazioni delle aree di circolazione apposte, in modo ben visibile, con le seguenti modalità:

- per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi, per quanto possibile a destra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza o simili per quanto possibile a destra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso;
- per le vie di notevole lunghezza, anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- il posizionamento delle targhe deve comunque garantire la massima visibilità delle stesse.

2. Le targhe vanno poste ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo e devono avere indicativamente le dimensioni di 40 x 70 x 3 cm quelle in travertino o marmo e di 60 x 25 cm quelle in alluminio a bandiera sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 133 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e precisamente nella tabella II.15 allegata.

3. In caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede.

4. Il Comune ha facoltà, previa comunicazione, di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica.

5. Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune ad eccezione delle aree di circolazione private.

6. I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

7. Le targhe stradali debbono essere poste in opera in conformità al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

8. Salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del luogo.

9. Precedentemente alla materiale installazione delle targhe viene eseguito da parte del competente Ufficio Tecnico e dalla Polizia Locale un sopralluogo congiunto volto ad individuare l'ubicazione esatta in cui le stesse dovranno essere poste.

10. Le targhe devono essere posizionate se possibile a muro, diversamente su apposite paline da collocare preferibilmente in aderenza al muro; le dimensioni devono rispettare quanto indicato dall'art. 133 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e precisamente nella tabella II.15 allegata.

11. In caso di cambiamento di denominazione dell'intera area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

12. Senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti è fatto divieto attribuire denominazione alle aree di circolazione e porre in opera, togliere, spostare o comunque manomettere le tabelle della segnaletica stradale e le targhe, sia esterne che interne, della numerazione civica.

13. Qualora si rendesse necessario lo spostamento di targhe viarie e della numerazione civica, gli interessati dovranno ottenere, preventivamente, l'autorizzazione del competente ufficio tecnico.

14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.00 a 500,00 Euro come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 18

Comunicazioni

Nel caso di nuove denominazioni, di variazioni di denominazione ad aree di circolazione esistenti o di provvedimenti di assegnazione su iniziativa d'ufficio, l'Ufficio Toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione o una volta emanato il relativo provvedimento di assegnazione, informa i cittadini residenti, i proprietari, i titolari delle attività economiche interessate, gli enti pubblici nonché gli uffici comunali fornendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

TITOLO 3 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 19

Modalità di attribuzione del numero civico

1. Il Comune assegna alle porte e agli accessi di qualsiasi genere i numeri civici, la cui relativa targhetta deve essere posta a cura e spese dei proprietari dei fabbricati secondo le modalità di cui al comma seguente.
2. La numerazione civica degli accessi deve essere assegnata in conformità alle norme ed ai criteri stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) in occasione dell'ultimo Censimento Generale della Popolazione ed alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso, in particolare:
 - deve essere assegnata dal centro del capoluogo o delle frazioni procedendo verso la periferia;
 - ad un nuovo accesso la numerazione è assegnata facendo riferimento al numero civico che precede e a quello che segue, lasciando, possibilmente, numeri civici disponibili per le future costruzioni;
 - vanno numerati tutti gli accessi (pedonali e/o carrabili) dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (art. 42, comma 1°, del D.P.R. n. 223/89) intendendo con accessi le abitazioni, gli esercizi, gli uffici, i boxes, le cantine, ecc. che danno direttamente sull'area di circolazione;
 - nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio, desunto dalla documentazione agli atti o in caso di nuova area stabilito dalla delibera di Giunta Comunale di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale di cui i pari collocati a destra ed i dispari a sinistra;
 - nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva in senso orario con inizio alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
 - nel caso in cui la corte sia indivisa si procederà ad assegnare un solo numero civico da apporre all'accesso principale;
 - quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico;
 - la targhetta riportante i numeri civici è posta in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale sia secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni o simili, nel qual caso deve essere installata sul muretto di sostegno alla destra del cancello;
 - la numerazione civica deve essere riportata, nel caso in cui questi si affaccino direttamente su un'area di circolazione, anche sugli accessi secondari.
 - all'esterno dei centri abitati e precisamente nelle località o nelle zone con case sparse, la numerazione civica deve essere assegnata in ordine progressivo partendo dalla prima casa che si incontra lungo la strada o sentiero sino ad abbracciare tutte le case della località.

Articolo 20

Numerazione civica fuori dai centri abitati

Della numerazione civica attribuita nelle località agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purché brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà esserne messa ulteriore indicazione sulla strada pubblica principale in modo da assicurare loro una facile reperibilità.

Articolo 21

Tipologia accessi

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc.
2. Sono escluse solo:
 - le porte delle chiese e dei luoghi di culto in genere;

- gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia;
 - i fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno in occasione dei lavori agricoli.
3. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Articolo 22

Soppressione numeri civici

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

Articolo 23

Targhette di numerazione civica

1. La targhetta del numero civico esterno deve essere di materiale resistente e ben leggibile. Per gli immobili ubicati nella cerchia del "Centro Storico" è obbligatoria l'uniformità della mattonella, considerata l'importanza della visibilità turistica e culturale del Comune. Il prototipo da utilizzare verrà approvato con atto della Giunta Comunale. La targhetta potrà riportare, su indicazione dell'amministrazione comunale, lo stemma comunale e sotto il numero, il nome della via, piazza, ecc.
2. L'acquisto e la posa in opera di una nuova targhetta, come da prototipo di cui innanzi, spetta, comunque, al proprietario, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni dall'assegnazione del numero stesso. Le targhette riportanti i civici assegnati devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o altro.
3. La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3 e s.m.i.. L'accertamento delle violazioni compete agli organi di polizia con priorità operativa in capo al locale Corpo di Polizia Locale.

Articolo 24

Oneri

1. Gli oneri per la numerazione civica sono posti a carico dei proprietari dei fabbricati, a norma dell'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
2. Il Comune, a norma dell'art.10, ultimo comma della Legge 1228/1954, si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento.

Articolo 25

Richiesta numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30/05/1989 n.223, all'atto della presentazione della domanda di agibilità da parte del proprietario, costruttore e/o Amministratore pro-tempore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - una planimetria con l'indicazione del fabbricato (almeno in scala 1:1000) e l'individuazione degli accessi esterni da numerare distinguendoli in ingresso principale e/o secondario e specificando se siano pedonali o carrabili;

- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari;
- i dati identificativi catastali;
- documentazione fotografica dell'immobile in questione.

3. Non è possibile attribuire numerazione civica agli immobili che insistono su aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Articolo 26

Numerazione interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.
2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:
 - l'abitazione
 - il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
 - le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi, ecc.)
3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra (i numeri dispari) e da destra verso sinistra (i numeri pari) partendo dall'accesso unico o principale.

Articolo 27

Obblighi

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.
2. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa secondo quanto stabilito dall'art.43 del D.P.R. n.223 del 1989.
3. L'Ufficio Toponomastica assegna il numero civico esterno e lo comunica all'interessato ed ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.
4. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Spese

Le spese per l'onomastica su area pubblica sono a carico del Comune.

Articolo 29

Copertura finanziaria

L'Amministrazione comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Articolo 30

Vigilanza – Sanzioni

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica sia di numerazione civica, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 635 e 673 del C.P.P.) è punito con le sanzioni previste dai commi 1 e 4 del D. Lgs. N. 285/1992.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti agli organi di polizia possono accedere alla documentazione in materia agli atti dell'Ufficio Toponomastica.

Nei casi non previsti in forma diretta dal D. Lgs. N. 285/92 si procede mediante applicazione del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti gli organi e gli uffici competenti dell'Ente ivi compresa la Polizia Locale nonché gli organi di Polizia in generale.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dagli organi di cui all'art. 13 della L. 689/81.

Articolo 31

Aggiornamento

L'Ufficio Toponomastica del Comune deve verificare, ai fini di aggiornamento, l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT, segnalando al Settore Tecnico gli adempimenti previsti all'art. 17.

Articolo 32

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dalla Legge 11.02.2005, n. 15, ad approvazione avvenuta viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e copia dello stesso è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 33

Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- b) le disposizioni dei competenti ministeri e dell'ISTAT;
- c) lo Statuto Comunale;
- d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- e) gli usi e le consuetudini locali.

Articolo 34

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento sono modificate per effetto di sopravvenute norme di gerarchia superiore nell'ordine delle fonti.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 35

Fase transitoria

1. Nelle fasi transitorie di revisione della numerazione civica, anche a seguito di Censimento Generale della Popolazione, il Comune, in via temporanea, potrà utilizzare strumenti alternativi per apporre ed indicare il nuovo numero civico assegnato, in attesa di un riordino complessivo dell'intero territorio.

2. Anche in questa fase la rimozione della vecchia targhetta sarà a carico della proprietà.

Articolo 36
Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Deliberazione di approvazione dello stesso.